



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero 26 Del 29-12-20

Oggetto:	REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 73/1984 E SS.MM. II. MODIFICA
-----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	A
FANTUZI FABRIZIO	P	MARINI MAURILIO	P
IONNI ELISA	P	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	A
ALLEVI NEVER	A		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA STELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il sindaco introduce e illustra il punto all'ordine del giorno.

Durante l'illustrazione entrano in aula l'Assessore Ionni e il consigliere Feliciani, i presenti sono pertanto 10.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti il sindaco pone ai voti la proposta di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione Consigliare n. 73 del 25.08.1984, con la quale è stato approvato il "*Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità*", approvata dal Co.Re.Co. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.10.1984 prot. 23205/AG e le Deliberazioni Consigliari n. 47 del 11.07.94, n. 55 del 11.06.2000, n. 80 del 20.12.2000, n. 95 del 10.11.2005, n. 38 del 29.07.2008, n. 16 del 31.03.2011, n. 3 del 26.02.2016 e n. 13 del 21.03.2018, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni allo stesso;

Considerato che la vigilanza igienico – sanitaria a carattere locale è di esclusiva competenza del Sindaco, che per le proprie attribuzioni si avvale, oltre che dei servizi di vigilanza della locale Azienda Sanitaria, della Polizia Municipale, di Altri Enti preposti nonché di altri Organi e Forze di Polizia;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. il quale testualmente recita: "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali*";

Visto quanto dettato dal T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii.;

Visto che l'articolo 9, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 13/90, in ordine alla distanza da rispettare per le costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale, dispone che è necessario "*rispettare le seguenti distanze minime: dai confini di ml. 40; dal perimetro dei centri abitati di ml. 500, estesa a ml. 1.000 per gli allevamenti di suini; dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di ml. 100*";

Visto altresì che il medesimo articolo 9, comma 4 della Legge Regionale n. 13/90 stabilisce che "*sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso-superficie stabilito dalla legge 319/76*";

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.03.2018, avente ad oggetto "*modifiche al regolamento comunale di igiene e sanità*", per mero errore materiale, nel comma 1 del modificato articolo 43 del "*Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità*", non è stato inserito il seguente periodo: "*la distanza dai centri abitati è ridotta a 200 metri nel caso di allevamenti che non presentino le caratteristiche di allevamenti industriali/intensivi secondo le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali*", già contenuto nell'articolo 43 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016;

Dato atto altresì che nell'articolo 43 del "*Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità*", modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.03.2018, non è stato disposto che la distanza minima dal perimetro dei centri abitati degli allevamenti zootecnici di tipo industriale è

estesa a ml. 1.000 per gli allevamenti di suini, così come normato dall'articolo 9 della Legge Regionale 13/90;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

Visto che il vigente articolo 43 del "*Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità*" recita testualmente:

ART. 43
ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, EQUINI, OVINI; CAPRINI ED ANIMALI DA CORTILE

1) *Gli allevamenti di animali ad esclusione di quelli famigliari e di quelli già esistenti prima dell'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione di questo articolo, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 metri;*

2) *L'allevamento dei suini, bovini, equini, ovini, caprini e animali da cortile, a carattere famigliare è consentito nelle zone agricole e nelle frazioni con popolazione inferiore ai 150 abitanti. Per allevamento a carattere famigliare deve intendersi un numero di capi, riferito a ciascuna specie, non superiore a:*

- N. 2 SUINI

O

- N. 1 BOVINI

O

- N. 1 EQUINO

O

- N. 5 OVINI

O

- N. 5 CAPRINI

O

- N.10 ANIMALI DA CORTILE

Nelle suddette frazioni l'allevamento di animali quali suini, bovini, equini, ovini, caprini ed animali da cortile sono permessi alla distanza di almeno 20 mt. dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).

Nei centri abitati con popolazione superiore a 150 abitanti detti allevamenti possono essere permessi alla distanza di mt. 30 dalle abitazioni con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore).

*Gli allevamenti predetti debbono uniformarsi a quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare a quanto dettato dal T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali*".*

Ravvisata quindi la necessità di dover modificare l'articolo 43 del "*Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità*", per le motivazioni sopra esposte, nel modo seguente:

ART. 43
ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, EQUINI, OVINI; CAPRINI ED ANIMALI DA CORTILE

1) *Gli allevamenti di animali ad esclusione di quelli famigliari e di quelli già esistenti prima dell'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione di questo articolo, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 metri; tale distanza è estesa a ml. 1.000 per gli allevamenti di suini. La distanza dai centri abitati è ridotta a 200 metri nel caso di allevamenti che non presentino le caratteristiche di allevamenti industriali/intensivi secondo le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali;*

2) L'allevamento dei suini, bovini, equini, ovini, caprini e animali da cortile, a carattere familiare è consentito nelle zone agricole e nelle frazioni con popolazione inferiore ai 150 abitanti. Per allevamento a carattere familiare deve intendersi un numero di capi, riferito a ciascuna specie, non superiore a:

- N. 2 SUINI

O

- N. 1 BOVINI

O

- N. 1 EQUINO

O

- N. 5 OVINI

O

- N. 5 CAPRINI

O

- N.10 ANIMALI DA CORTILE

Nelle suddette frazioni l'allevamento di animali quali suini, bovini, equini, ovini, caprini ed animali da cortile sono permessi alla distanza di almeno **20 mt.** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).

Nei centri abitati con popolazione superiore a 150 abitanti detti allevamenti possono essere permessi alla distanza di **mt. 30** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).

Gli allevamenti predetti debbono uniformarsi a quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare a quanto dettato dal T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"

Verificato che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 49, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione del presente atto;

Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

A seguito di votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti:	n. 10
Astenuti:	n. 0
Favorevoli:	n. 10
Contrari:	n. 0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di modificare l'articolo 43 del "Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità" come di seguito indicato:

ART. 43

ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, EQUINI, OVINI; CAPRINI ED ANIMALI DA CORTILE

1) *Gli allevamenti di animali ad esclusione di quelli famigliari e di quelli già esistenti prima dell'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione di questo articolo, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 metri; tale distanza è estesa a ml. 1.000 per gli allevamenti di suini. La distanza dai centri abitati è ridotta a 200 metri nel caso di allevamenti che non presentino le caratteristiche di allevamenti industriali/intensivi secondo le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali;*

2) *L'allevamento dei suini, bovini, equini, ovini, caprini e animali da cortile, a carattere famigliare è consentito nelle zone agricole e nelle frazioni con popolazione inferiore ai 150 abitanti. Per allevamento a carattere famigliare deve intendersi un numero di capi, riferito a ciascuna specie, non superiore a:*

- N. 2 SUINI

O

- N. 1 BOVINI

O

- N. 1 EQUINO

O

- N. 5 OVINI

O

- N. 5 CAPRINI

O

- N.10 ANIMALI DA CORTILE

*Nelle suddette frazioni l'allevamento di animali quali suini, bovini, equini, ovini, caprini ed animali da cortile sono permessi alla distanza di almeno **20 mt.** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).*

*Nei centri abitati con popolazione superiore a 150 abitanti detti allevamenti possono essere permessi alla distanza di **mt. 30** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).*

Gli allevamenti predetti debbono uniformarsi a quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare a quanto dettato dal T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"

- 3) di dare atto che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità tecnica contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 49, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione della presente delibera;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- 5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nei modi di legge e con il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 10
Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Sulla Proposta n.35 del 22-12-20 relativa alla presente Delibera di Consiglio comunale n.26 del 29-12-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria STELLA

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA I e II
Arch. Marino CIUCCI

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene pubblicata oggi 01-02-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2021 al 16-02-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA